



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia

Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738

WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT - E-MAIL: COIC81300N@ISTRUZIONE.IT –

PEC: COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT

CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC_COIC81300N

Prot.n. 0005742/IV.1

Como, 31/10/2022

A tutti i Docenti in servizio

Al sito

Agli atti

Oggetto: **LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI – note a margine del questionario**

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, promuove gli interventi per assicurare la **qualità dei processi formativi** e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come **libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica**, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

Con la pubblicazione del questionario on line sui bisogni formativi, si indicano più sotto alcuni spunti di carattere normativo e contrattuale (generale e speciale) sul tema della formazione dei Docenti:

La formazione obbligatoria dei docenti: legge 107/2015

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. È questa l'affermazione centrale intorno a cui ruota tutta la costruzione normativa dell'obbligo formativo per gli insegnanti, affrontato per la prima volta dalla legge 107 del 2015. Questo testo, fissa i punti cardine di tutta la regolamentazione. Le parole e gli aggettivi non sono ovviamente utilizzati a caso. La formazione, in primo luogo, è qualificata come **"in servizio"**, indicando quindi la necessità che venga fatta rientrare nelle ore retribuite già previste dal contratto nazionale. Seguono poi tre ulteriori specifiche: **obbligatoria, permanente e strutturale**. L'intento del legislatore è chiaro, dare valore alla formazione come ad una attività insita nella stessa professione di docente, chiamato ad essere sempre aggiornato.

Vediamo ora, però, i dettagli più tecnici, che rispondono alle domande più ricorrenti in materia. Con una nota applicativa (n. 2915 del 15/09/2016), il Ministero precisava che "il principio della obbligatorietà della formazione in servizio" va considerato "come impegno e responsabilità professionale di ogni docente" e dunque "l'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano".

Questo concetto veniva ribadito in una nota successiva (la n. 25134 dell'1/06/2017) la quale stabiliva che "l'obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano".

Per i temi dell'inclusione dispone la Legge 178 del 30/12/2020 che prevede una formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Il principio dell'obbligatorietà viene ribadito anche in un successivo decreto applicativo (il DM n. 188 del 21/06/2021).

Con una circolare che reca istruzioni in materia (ad esempio la n. 27622 del 6/09/2021) il personale docente interessato viene "invitato" a partecipare alle attività formative.

Nella nota del 6 settembre 2021 viene detto che "per consentire l'effettiva erogazione delle risorse finanziarie entro l'a.f. 2021, le scuole saranno invitate a fornire rendicontazione entro e non oltre la data del 30 novembre 2021 (termine presumibilmente ordinatorio).

Il Piano nazionale per la Formazione dei Docenti – i piani triennali deliberati dal CD

Come detto la legge 107/15 non dispone nel dettaglio, essendo una legge generale. Maggiori dettagli sono stati definiti all'interno del Piano per la Formazione dei Docenti, valido per il triennio 2016-2019. Questo, infatti, è il documento con cui il Miur si è fatto "regista" della formazione dei docenti, a livello nazionale, dettando le linee guida. In particolare, fissa gli obiettivi e di conseguenza gli ambiti entro i quali deve essere svolta la formazione. Per questi primi tre anni, sono stati scelti i seguenti segmenti:

Inclusione scolastica e sociale

Gestione della classe e problematiche relazionali

Didattica e metodologie

Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media

Didattica per competenze e competenze trasversali

Problemi della valutazione individuale e di sistema

Autonomia organizzativa e didattica

L'obbligo di formazione e aggiornamento professionale riguarda tutti i docenti di ruolo che abbiano un contratto negli istituti pubblici, sia esso part time o full time. Si estende, senza eccezioni, a tutti gli ordini e gradi di istruzione: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria, di primo e secondo grado.

La quantificazione dell'obbligo formativo: quante ore ogni anno?

È in assoluto il dubbio più frequente tra gli insegnanti. Quante ore di formazione devo assolvere per essere in regola? La legge 107/15 non definisce alcun monte ore fisso. Le scuole, a livello locale, invece, sono chiamate a quantificare l'obbligo in termini di Unità Formative (molto simili ai CFU dei percorsi di laurea), indicando anche le attività valide per assolverlo (formazione in presenza e a distanza, sperimentazione didattica documentata, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione e rendicontazione, progettazione).

La direttiva 170/2016, gli enti accreditati e la piattaforma SOFIA

Oltre alla legge 107/2015, infatti, c'è un altro atto normativo di importanza centrale nella costruzione dell'obbligo formativo dei docenti. Si tratta della Direttiva 170/2016, che affronta la questione degli enti accreditati per erogare i corsi di formazione. Con questo testo, il Governo ha fissato i criteri che gli enti privati che erogano formazione devono rispettare per essere

accreditati presso il Miur e per vedere riconosciuti i loro corsi. Contestualmente viene istituita la piattaforma SOFIA, dentro la quale vengono raccolti tutti i corsi di formazione validi per assolvere l'obbligo professionale.

In seguito alla nota ministeriale del 15 ottobre relativa alla formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188 del 21.6.2021), che rinvia i termini di assolvimento degli obblighi.

"La Legge 107/2015 definisce la formazione dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124 dell'art.1 della L 107/2015), pertanto ogni scuola deve dotarsi di un piano di formazione in coerenza con il proprio PTOF ed è compito del Collegio dei Docenti approvare un piano di formazione inerente a quest'ultimo", in relazione al comma 124 della legge 107/2015. "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria."

Si evince, pertanto che:

- **la formazione non ha vincoli di ore (nota MIUR n. 25134 del 01/06/2017)**
- **è da svolgere in orario di servizio in modo che non rappresenti un aggravio alla funzione docente**
- **è libera, purché coerente con il PTOF**
- **i docenti possono anche formarsi in autonomia autocertificandosi le ore, richiedendo però che tale riconoscimento sia inserito nel PTOF**
- **tutti i docenti (in ruolo e non in ruolo) possono usufruire dei 5 giorni all'anno retribuiti, previsti per partecipare ai corsi con esonero totale dal servizio (comma 5, art 64 del CCNL 2006 /2009) senza presentare un piano sostitutivo, poiché tali permessi non sono a discrezione del dirigente;**
- **il CCNI 2016/18 (ultimo aggiornamento del Contratto) non ha apportato nessuna modifica in merito alla formazione dei docenti.**

Nel Collegio unitario del 13.12.22 si discute e si approva quanto precede.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Convenga
Documenti firmato digitalmente